



Città di Albino
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Comune di Albino
Provincia di Bergamo

Regolamento dei servizi di gestione dei rifiuti
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/04/2023

Sommario

Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	Definizioni	3
Art. 3	Classificazione dei rifiuti	3
Art. 4	Principi generali di comportamento	4
Art. 5	Attività di competenza del Comune o dell'Ente gestore del servizio	4
Art. 6	Tariffa per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati	4
Art. 7	Ordinanze contingibili e urgenti	4
Art. 8	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani	5
Art. 9	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	5
Art. 10	Rifiuti urbani ingombranti	5
Art. 11	Localizzazione delle piazzole ecologiche e dei contenitori	5
Art. 12	Frequenza della raccolta e del lavaggio dei contenitori	6
Art. 13	Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato	6
Art. 14	Area di espletamento del pubblico servizio	6
Art. 15	Competenze dell'organizzazione dei servizi	6
Art. 16	Conferimento	6
Art. 17	Luogo di conferimento	7
Art. 18	Caratteristiche dei contenitori e dei cassonetti	8
Art. 19	Frequenza della raccolta dei rifiuti a domicilio	8
Art. 20	Trasporto	8
Art. 21	Trattamento intermedio e finale	8
Art. 22	Rifiuti cimiteriali	9
Art. 23	Rifiuti assimilati	9
Art. 24	Rifiuti derivanti da ospedali, case di cura, di riposo o di ricovero e affini	11
Art. 25	Articolazioni del servizio di spazzamento strade e raccolta rifiuti urbani abbandonati	11
Art. 26	Cestini stradali	12
Art. 27	Spazzamento delle foglie	12
Art. 28	Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali	12
Art. 29	Orari del Servizio	12
Art. 30	Raccolta e smaltimento di rifiuti assimilati da attività saltuarie	12
Art. 31	Pulizia delle aree esterne ed esercizi pubblici	12
Art. 32	Carico e scarico dei materiali	13
Art. 33	Mercati e banchi di vendita all'aperto	13
Art. 34	Cantieri	13
Art. 35	Aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna-park	13
Art. 36	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte dei terreni non edificati	13
Art. 37	Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	14
Art. 38	Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili	14
Art. 39	Carogne	14
Art. 40	Rifiuti alimentari	14
Art. 41	Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali	14
Art. 42	Validità del Regolamento	15
Art. 43	Sanzioni	15

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani del territorio comunale di Albino in virtù del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della L.R. 12/12/2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre vengono disciplinati:

- a. Il pubblico servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani abbandonati sulle aree pubbliche;
- b. Le norme atte a garantire, fin dal conferimento, il recupero dei materiali da destinarsi al recupero o alla produzione di energia ed un corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi
- c. Le norme per l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione, detenzione, ritiro e le diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Il presente Regolamento non si applica a:

- rifiuti radioattivi;
- rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido, disciplinate dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;
- emissioni in atmosfera;
- esplosivi in disuso.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento le definizioni si intendono le medesime di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

In particolare per:

a) Frazione umida dei rifiuti

Si intende la parte organica fermentabile dei rifiuti, quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, servizi di ristorazione, giardini e parchi, rifiuti organici prodotti dalle utenze familiari ed equiparabili.

b) Frazione secca dei rifiuti

Si intende la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi non soggetti a raccolta differenziata.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento si individuano le seguenti categorie:

a) rifiuti urbani

a.1 Rifiuti urbani non ingombranti: costituiti da rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati, insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere, ivi inclusi i locali ad uso abitativo nei fondi agricoli.

a.2 Rifiuti urbani ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di uso comune, di uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni o altri insediamenti civili che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata prelievo da parte degli addetti.

a.3 Rifiuti pericolosi: costituiti da rifiuti le cui caratteristiche di pericolo sono elencate nell'allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

- a.4 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
- a.5 Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.
- a.6 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni di cui al successivo art. 21.
- b) Rifiuti speciali così come definiti al punto 3 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- c) Rifiuti pericolosi quelli aventi le caratteristiche riportate nell'allegato I del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 4 - Principi generali di comportamento

1. La gestione dei rifiuti normata dal presente Regolamento è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nel D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali e energia;
 - h) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti, ai sensi degli artt. 179 e 180 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune o dell'Ente gestore del servizio

Competono al Comune, in via diretta o tramite terzo gestore del servizio, le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e di altri rifiuti assimilati agli urbani nonché i servizi di spazzamento stradale.

Art. 6 - Tariffa per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, viene istituita apposita tariffa annuale.

Le modalità di applicazione della tariffa sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.

Art. 7 - Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può fare ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga delle disposizioni vigenti, informandone gli Organi competenti in materia.

Le ordinanze possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi, a norma dell'art. 191 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 8 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Il Comune di Albino istituisce il servizio pubblico per la raccolta differenziata di componenti riutilizzabili dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché dei rifiuti urbani pericolosi.

Il servizio è esercitato attraverso la gestione del centro di raccolta comunale ubicato in via Partigiani n. 2 B nelle modalità descritte nel “Regolamento per l’accesso e il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta Comunale”, e da eventuali ulteriori presidi sul territorio.

Art. 9 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti oggetto del presente articolo devono, a cura del produttore, essere detenuti e conferiti separatamente in modo da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l’ambiente.

Fermo restando la possibilità di modifiche all’organizzazione e alle modalità di attuazione del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge nel rispetto delle seguenti norme:

- pile e batterie esaurite: devono essere riconsegnate agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita che sono tenuti a ritirarle, o deposte negli appositi contenitori installati sul territorio o al centro di raccolta;
- farmaci scaduti o non utilizzati: devono essere esclusivamente conferiti negli appositi contenitori installati sul territorio o al centro di raccolta;
- lampade a scarica e tubi catodici di televisori/videoterminali: devono essere conferiti integri presso i contenitori appositamente predisposti presso il centro di raccolta.

E’ fatto divieto di conferire rifiuti urbani pericolosi congiuntamente ai rifiuti solidi urbani o nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata di altre frazioni di rifiuto.

Per i contenitori di prodotti destinati all’igiene domestica (es. candeggina, acido muriatico, alcool denaturato...) integralmente utilizzati è ammesso il conferimento all’ordinario servizio di raccolta rifiuti previo accurato lavaggio.

Art. 10 - Rifiuti urbani ingombranti

Il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti, come definiti dall’art. 3 punto a.2 del presente Regolamento, potranno essere effettuati attraverso il conferimento diretto dall’utente al Centro di raccolta comunale, o mediante il ritiro a domicilio prenotando il servizio direttamente al Gestore al numero di telefono a ciò dedicato.

E’ tassativamente vietato il conferimento di rifiuti ingombranti all’ordinario servizio di raccolta.

Art. 11 - Localizzazione delle piazzole ecologiche e dei contenitori

La localizzazione dei siti per l’alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti è disposta dall’Ente gestore per il servizio sentiti i pareri degli organi comunali competenti e interessati. Questa deve comunque tener conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell’utenza che da parte degli autoveicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte dell’Ente gestore.

E’ vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione in quanto competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

Il Comune/l’Ente gestore del servizio di raccolta differenziata si riserva la possibilità di asportare i contenitori per la raccolta o disattivare il servizio per alcune frazioni qualora vengano a mancare le condizioni ritenute idonee alle finalità sopra esposte.

Art. 12 - Frequenza della raccolta e del lavaggio dei contenitori

La frequenza della raccolta viene stabilita dal Comune/Ente gestore del servizio in base alla tipologia dei materiali, alle condizioni climatiche, al bacino di utenza, in modo comunque da offrire adeguate garanzie di sicurezza ed igiene nonché la disponibilità di volumi residui di conferimento. Il soggetto gestore del servizio provvede ad assicurare la pulizia e la disinfezione dei contenitori, ove necessario, con frequenza adeguata.

Art. 13 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

Il servizio nel promuovere la raccolta differenziata può avvalersi anche delle associazioni ambientaliste, dei gruppi o delle associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale.

Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani, nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e, in generale, alla tutela ambientale.

Art. 14- Area di espletamento del pubblico servizio

L'area di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è estesa a tutto il territorio del Comune di Albino.

Nelle aree con insediamenti sparsi, la raccolta è effettuata anche attraverso l'uso dei punti di conferimento predisposti dall'Ente gestore del servizio.

Per l'individuazione delle aree di espletamento del servizio e dei punti di raccolta l'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre idonea cartografia illustrativa. L'Ente gestore del pubblico servizio di raccolta rifiuti urbani provvede ad attivare il servizio, relativamente a nuovi insediamenti, a seguito della comunicazione degli uffici comunali competenti, comprovante l'iscrizione nella tariffa rifiuti.

Art. 15 - Competenze dell'organizzazione dei servizi

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani costituisce precipua competenza del Comune/Ente gestore.

In tal senso questo provvede a:

a. definire le eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani con particolare riferimento a:

- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti speciali assimilati agli urbani
- rifiuti urbani pericolosi.

b. determinare le più idonee caratteristiche degli eventuali contenitori ed altre strutture destinate al conferimento dei rifiuti in relazione alle caratteristiche degli stessi, alla struttura urbanistica nonché all'ottimale strutturazione del servizio ed utilizzo del personale e dei mezzi.

c. Stabilire la frequenza e gli orari dell'asportazione, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, delle osservazioni presentate se e in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi.

d. Assicurare l'igienicità e l'efficienza delle operazioni di raccolta e trasporto rifiuti.

e. Promuovere l'innovazione tecnologica dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

L'istituzione di nuove articolazioni del servizio o di servizi integrativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani è sancita da apposita ordinanza.

Art. 16 - Conferimento

La detenzione iniziale ed il conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti ed assimilati non soggetti a raccolta differenziata è a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

Frazione secca

I rifiuti dovranno essere inseriti negli appositi contenitori per la raccolta della frazione secca, o in appositi involucri protettivi a perdere in plastica (max 110 l.), entrambi dotati di sistema di riconoscimento elettronico da remoto.

Eventuali oggetti taglienti o acuminati (aghi...), dovranno essere resi inoffensivi.

Frazione umida

I rifiuti dovranno essere inseriti in appositi sacchi compostabili opportunamente confezionati e collocati all'interno di contenitori avendo cura di non renderli eccessivamente pesanti (max 10 kg).

I contenitori per la raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani identificabili dalla scritta "Comune di Albino" e dotati di trasponder e gli adesivi con microchip per la raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani nei casi particolari (soggetti incontinenti, utenze temporanee, feste ecc.) sono forniti dal Comune di Albino. Essi saranno resi disponibili presso la sede comunale e/o presso esercizi commerciali convenzionati con il Comune e/o presso distributori automatici.

I rifiuti oggetto di raccolta differenziata a domicilio come carta, cartone, plastica, vetro e alluminio potranno essere conferiti in contenitori facilmente svuotabili manualmente come secchi e bidoni della capienza massima di 25 litri per vetro e alluminio, cartoni per la carta e sacchi in plastica per la plastica.

Per gli svuotamenti automatizzati è possibile utilizzare cassonetti con ruote, dotati di coperchio, che siano agganciabili ai mezzi di raccolta, della capienza massima di 120 litri per la frazione umida, di 240 litri per vetro-alluminio, di 360 litri per la carta e di 1100 litri per la frazione secca. Questi ultimi dovranno essere dotati di sistema di riconoscimento tramite trasponder.

E' fatto divieto di conferire rifiuti sciolti e/o con modalità diverse da quelle specificate nel presente Regolamento; è altresì vietato mettere nei contenitori sostanze liquide, infiammabili o soggette a raccolta differenziata quali:

- i rifiuti urbani pericolosi
- i rifiuti speciali non assimilabili
- le frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio o riutilizzo o per le quali, pur assimilate agli urbani, siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta o siano prescritte particolari modalità per il conferimento.

I rifiuti opportunamente confezionati e chiusi dovranno essere depositati dall'utente nell'apposito luogo di conferimento come definito nel successivo articolo.

Materiali non conferiti secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento non saranno asportati dagli addetti alla raccolta.

Art. 17 - Luogo di conferimento

Per luogo di conferimento si intende il punto ove avviene il prelievo dei rifiuti debitamente confezionati da parte degli addetti al servizio.

Esso in genere coincide con il luogo di deposito in cui i rifiuti debbono permanere nel periodo di tempo intercorrente tra un prelievo da parte del servizio e il successivo, di cui debbono disporre tutti i fabbricati.

Solo nei casi in cui il deposito non possa essere realizzato in luogo avente le caratteristiche di accessibilità richieste per il luogo di conferimento, si può ammettere la presenza di un deposito distinto, in cui i sacchi/contenitori debbono essere trasferiti a cura dell'utente.

Il luogo di conferimento dovrà ricadere all'interno della proprietà, il più vicino possibile all'ingresso e comunque direttamente accessibile da spazio pubblico da parte degli automezzi addetti al servizio.

Laddove la proprietà sia delimitata da una recinzione su strada, o dove comunque sia possibile, il luogo di conferimento dovrà essere ricavato all'interno della recinzione in apposito vano accessibile dall'esterno.

Per edifici nuovi o in fase di ristrutturazione il luogo di conferimento dovrà essere uniformato alle anzidette caratteristiche ed espressamente autorizzato in sede di richiesta di permesso di costruire o titolo equivalente, sentito il parere dell'Ente gestore del Servizio pubblico.

Nell'ambito di un medesimo edificio, mentre è ammesso in funzione delle dimensioni dello stesso, che siano previsti più punti di deposito e/o di conferimento, non è peraltro consentito che singole unità immobiliari si avvalgano di un proprio esclusivo punto di conferimento.

In particolari casi, ove la struttura urbanistica lo consenta, nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte per quelle utenze per cui sia disagiata il conferimento e/o il prelievo mediante

sacchi/contenitori, il soggetto gestore del servizio può disporre che il punto di conferimento sia costituito da contenitori.

Art. 18 - Caratteristiche dei contenitori e dei cassonetti

I contenitori utilizzati quali punto di deposito e/o conferimento devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, autoestinguento, avere superficie liscia di facile pulizia con raccordi interni arrotondati;
- avere volume idoneo ad accogliere la produzione di rifiuti di almeno una settimana;
- avere il coperchio incernierato qualora destinati alla raccolta dell'umido;
- essere facilmente accessibili frontalmente da parte di tutti gli utenti con particolare riferimento ai disabili;
- avere dispositivi di copertura e aerazione tali da assicurare idonee misure di prevenzione antimurine ed anti insetti;
- essere sottoposti a regolari interventi di pulizia e disinfezione da parte degli utenti;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, dotata di lancia per il lavaggio e localizzati il più possibile lontano dalle abitazioni;
- essere preferibilmente predisposti per lo svuotamento e lavaggio meccanizzato; in tal caso le caratteristiche tecniche e la localizzazione saranno definite di comune accordo con il soggetto gestore del servizio.

Art. 19 - Frequenza della raccolta dei rifiuti a domicilio

La frequenza e gli orari della raccolta dei rifiuti urbani a domicilio vengono stabiliti dal Comune, tenuto conto delle esigenze delle utenze in quanto compatibili con l'organizzazione del servizio.

Di norma la frequenza del ritiro sarà con cadenza settimanale in tutto il territorio.

Per la frazione umida dei rifiuti possono essere previsti due passaggi a settimana nei mesi compresi tra maggio e settembre.

Qualora il giorno di prelievo coincida con una festività infrasettimanale od una forzosa interruzione, il servizio sarà svolto comunque il giorno antecedente o successivo secondo l'organizzazione del Gestore.

Il conferimento dei sacchi/contenitori nei punti di raccolta da parte dell'utente del servizio può avvenire a partire dalle ore 18:00 del giorno antecedente la raccolta. I contenitori vanno ritirati a svuotamento effettuato e comunque entro le ore 20:00 del giorno di raccolta. L'esposizione anticipata ovvero il ritiro ritardato dei contenitori possono essere sanzionati in base al presente regolamento e alla normativa vigente.

Per particolari utenze o speciali articolazioni del servizio potranno essere stabilite delle frequenze personalizzate anche con servizio su segnalazione.

Servizi con frequenza superiore alla settimana dovranno essere richiesti al soggetto gestore del servizio e definiti attraverso una convenzione la quale stabilirà i termini e i corrispettivi del servizio aggiuntivo.

Art. 20 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto di fermata in seconda posizione...).

Art. 21 - Trattamento intermedio e finale

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

Art. 22 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

2. Ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti urbani.

3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere stoccati nei contenitori per rifiuti urbani sistemati all'interno o all'esterno del cimitero.

Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo.

5. In ogni caso i rifiuti metallici, le lamiere di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato all'inumazione o alla tumulazione, i rifiuti piombosi e simili devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e recuperati tramite impianti idonei.

6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelle per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

7. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero di cui all'art. 52 del citato D.P.R. n. 285 del 1990.

Art. 23 – Rifiuti assimilati

Sono classificati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprenditore agricolo).

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106

Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Art. 24 - Rifiuti derivanti da ospedali, case di cura, di riposo o di ricovero e affini, nonché rifiuti sanitari provenienti da attività ambulatoriali non annessi a strutture di ricovero e cura.

Fatto salvo quanto previsto per casi specifici di cui all'art. 4 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che disciplinano la gestione dei rifiuti.

I rifiuti assimilati agli urbani potranno essere conferiti all'ordinario servizio di raccolta rifiuti solidi urbani previo invio all'Ente gestore di dichiarazione del direttore sanitario attestante la provenienza del rifiuto conferito.

La detenzione iniziale e il conferimento delle tipologie di rifiuto deve in ogni caso essere effettuata in modo separato.

Restano comunque valide, per i rifiuti di cui al presente articolo, le prescrizioni in materia di raccolta differenziata di cui al Titolo II, in particolare in riferimento ai contenitori in vetro, ferma restando la necessità di disinfezione o di sterilizzazione, ove necessaria, delle frazioni di rifiuto conferite.

L'Ente gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani è tenuto a richiedere annualmente idonee certificazioni al direttore sanitario attestanti la rispondenza, delle singole frazioni di rifiuto conferite, alle prescrizioni delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione residui pericolosi o radioattivi.

Art. 25 - Articolazioni del servizio di spazzamento strade e raccolta rifiuti urbani abbandonati

Rientrano fra i compiti del Comune /Ente gestore il servizio di spazzamento e la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani abbandonati sul territorio.

Lo spazzamento delle aree deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili:

- le strade comunali e le private di uso pubblico;
- le piazze;
- i marciapiedi;
- le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
- i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- le aiuole, i giardini e le aree verdi ad esclusione dei parchi urbani, qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

Il servizio di pulizia delle superfici di cui sopra è effettuato manualmente o tramite automezzi attrezzati.

Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei punti di stoccaggio provvisorio indicati dall'Ente gestore del servizio.

In particolare le attività riguardano:

- svuotamento cestini portarifiuti e pulizia aree;
- spurgo pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche.
- asporto carogne di animali giacenti su suolo pubblico non riconducibili ai proprietari;
- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie e portici di uso pubblico e monumenti pubblici;
- diserbo periodico dei cigli delle strade, aiuole e aree pubbliche;
- cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici;

- pulizia su chiamata da parte di organi della pubblica Amministrazione della carreggiata stradale a seguito di incidente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'abuso.

Art. 26 - Cestini stradali

Nelle zone in cui è istituito il servizio l'Ente gestore provvede all'installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 27- Spazzamento delle foglie

Lo spazzamento delle foglie viene eseguito sulle superfici delle strade, piazze e viali alberati, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto in apposito luogo di conferimento.

Art. 28 - Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali

Il servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle e la pulizia e la disinfezione delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.

La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'onere in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.

Art. 29 - Orari del servizio

Il Servizio, di norma, deve essere iniziato dalle ore 6.00 del mattino.

Art. 30 - Raccolta e smaltimento di rifiuti assimilati da attività saltuarie

La tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupino o detengano, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche di uso pubblico o gravate di servitù di pubblico passaggio, viene stabilito su base giornaliera e deve essere corrisposto contestualmente alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

L'Amministrazione comunale, in fase di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, acquisisce il parere del soggetto gestore dei servizi di raccolta, spazzamento e smaltimento rifiuti, comunica i termini, le modalità dell'occupazione e l'avvenuto pagamento della tariffa d'igiene ambientale.

Art. 31 - Pulizia delle aree esterne ed esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici, che usufruiscono di concessioni per l'occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico quali caffè, alberghi, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando eventualmente propri contenitori portarifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato il pubblico servizio di spazzamento.

Analogamente, dovranno provvedere alla costante pulizia dell'area, tutti gli esercizi le cui aree esterne, anche se di uso pubblico, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le modalità prescritte per i rifiuti urbani.

All'orario di chiusura l'area occupata o antistante l'esercizio deve essere perfettamente pulita.

Art. 32 - Carico e scarico di materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando su aree pubbliche o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia delle aree medesime.

In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il provvedimento contravvenzionale ai sensi del presente Regolamento e delle vigenti Leggi.

Art. 33 - Mercati e banchi di vendita all'aperto

I concessionari e occupanti di banchi di vendita all'ingrosso e al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, salvo diverse e specifiche disposizioni, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno i rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, comprese le operazioni di carico e scarico, secondo le indicazioni disposte dal soggetto gestore il pubblico servizio di nettezza urbana.

Art. 34 - Cantieri

Chi effettua attività relativa alla costruzione, alla manutenzione o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto, quotidianamente ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da cantieri relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 35 - Aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna-park

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna-park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

In fase di rilascio dell'autorizzazione alla temporanea occupazione di suolo pubblico e del versamento della relativa tariffa dovranno essere concordati con il soggetto gestore i servizi di nettezza urbana, le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e delle installazioni di luna-park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato sarà a carico dei gestori delle attività di che trattasi.

Art. 36 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato, con ordinanza, a provvedere alla rimozione di rifiuti abusivamente immessi.

In caso di inadempienza o di situazioni pregiudizievoli l'igiene pubblica, il Sindaco emetterà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese dei soggetti interessati.

Art. 37 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i parchi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni solide.

Dovranno in tal senso provvedere all'asporto degli escrementi, ovvero a condurre gli animali presso aree verdi allo scopo adibite, se del caso.

Art. 38 - Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 231 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati, oppure ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta. L'utilizzazione delle parti di ricambio da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

2. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

Art. 39 - Carogne

1. Le carogne abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua in genere, per le quali non sia reperibile il legittimo proprietario, devono essere rimossi a cura del Servizio e avviati allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.

2. Gli animali da affezione morti (cani, gatti ecc.) debbono essere consegnati ai veterinari, che provvederanno per lo smaltimento. In casi particolari, sentito il parere di un veterinario o del servizio veterinario dell'A.T.S., essi potranno essere interrati ad adeguata profondità, previa disinfezione e verificato che non sussista alcun pericolo per l'inquinamento delle acque.

3. Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e, eventualmente, del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1994.

Art. 40 - Rifiuti alimentari

Ai sensi del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo è vietato immettere in fognatura rifiuti alimentari, anche se triturati mediante dissipatori domestici o industriali, oli e grassi.

Art. 41 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme comunque riferibili di altri Regolamenti Comunali nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di smaltimento rifiuti.

Art. 42 - Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale, dotata dell'immediata eseguibilità.

Dalla medesima data ogni altra disposizione regolamentare di livello comunale contraria o incompatibile con il presente Regolamento deve intendersi abrogata.

Art. 43 - Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni agli articoli del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D. Lgs n. 267/2000, da 25 euro a 500 euro determinata di volta in volta dal Responsabile del servizio.

Per tutte le sanzioni amministrative comminate per violazioni degli articoli quivi contenuti, si applicano i contenuti della legge di depenalizzazione nr 689 del 24 Novembre 1981.

Nel caso in cui il fatto costituisca più grave reato previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. o da altra normativa comunque applicabile, l'illecito verrà perseguito in base a quanto previsto dalle suddette norme.